

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(del 7 novembre 2012)

Il Municipio di Locarno, visti:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1. giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

¹Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;

- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 05:00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- l) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPamb);
- m) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4

Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5

Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III

Apertura e chiusura

Art. 6

Notifica

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7

Locali notturni

¹I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le ore 05.00.

²Il Municipio può regolare la chiusura tra le ore 03.00 e le ore 05.00 nel caso di ubicazione sensibile dell'esercizio, delle immissioni causate al vicinato e di eventuali problematiche riscontrate in passato

Art. 8

Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre la 01:00.

CAPITOLO IV Disposizioni varie

Art. 9

Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 10

Perturbamento dell'ordine pubblico

In caso di perturbamento dell'ordine pubblico il Municipio può imporre al gerente l'esecuzione di un servizio di sicurezza esterno e/o interno.

Art. 11

Rispetto della quiete

¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

²Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Manifestazioni o intrattenimenti musicali

Art. 12

a) In generale

¹Lo svolgimento regolare di manifestazioni di ogni tipo e/o genere o intrattenimenti musicali presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale.

²L'organizzazione occasionale di manifestazioni o intrattenimenti musicali (quali concerti, disc jockey e karaoke ecc.) necessita di un'autorizzazione municipale.

Art. 13

b) Autorizzazione e permessi speciali

¹La richiesta di autorizzazione per eventi occasionali e per permessi speciali deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione della manifestazione e del genere di musica riprodotta;
- b) numero degli avventori previsto;
- c) eventuali provvedimenti speciali in ordine alla sicurezza.

^{1bis} La richiesta di autorizzazione per la posa e l'utilizzo di griglie per cucinare (a carbonella, gas, elettriche o simili) deve essere presentata in forma scritta al Municipio, tramite l'Ufficio tecnico comunale, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data del previsto utilizzo. L'autorizzazione sarà rilasciata tenuto in particolare conto delle prescrizioni sull'occupazione del suolo pubblico e di quelle antincendio.²

²Nell'ambito della procedura di rilascio o diniego dell'autorizzazione vengono in particolare esaminati la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le immissioni per il vicinato ed eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni, segnatamente il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento musicale almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴ ... 1

CAPITOLO V

Tasse

Art. 14
Tassa deroga d'orario

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 60.– per ora.

²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 15
Tassa permessi speciali

¹La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.– per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.–.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16
Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.- all'ora.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17
Tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria da fr. 1.- a 500.- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO VI
Sanzioni

Art. 18
Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente Ordinanza) con una multa compresa tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 40'000.- (art. 44 Lear).

²La procedura è definita dagli art. 145 e ss LOC.

³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 19
Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;
- b) nel caso di perturbamento della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 20
Contenzioso

¹Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

Art. 21
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 22
Abrogazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, del 10 aprile 1997 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

IL MUNICIPIO

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 1001 del 7 novembre 2011.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 al 28 novembre 2012.

Entrata in vigore: 28 novembre 2012.

Note:

¹ Capoverso 4 dell'art. 13 abrogato con ris. mun. del 22 settembre 2015, pubblicata agli albi comunali dal 1 al 15 ottobre 2015, entrata in vigore il 16 ottobre 2015.

² Nuovo capoverso adottato con risoluzione municipale no. 765 del 19 luglio 2016.
Pubblicazione all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 21 luglio 2016 al 14 settembre 2016. Entrata in vigore: 15 settembre 2016.